



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione III - Servizi e professioni, qualità dei prodotti e dei servizi, professioni non organizzate in ordini e collegi, albi ed elenchi

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante il Codice del Consumo;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 2012, n. 260, concernente le procedure per l'iscrizione all'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti, rappresentative a livello nazionale;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Viste le comunicazioni del 13 gennaio 2022 della dott.ssa Maria Ruggirello e successivo 17 gennaio 2022 del dott. Ettore Salvatori con le quali sono state rese note alla scrivente Direzione Generale, mediante la trasmissione di informazioni e verbali, gli esiti di due diverse assemblee straordinarie, in data 8 gennaio 2022 e 15 gennaio 2022, da cui risulterebbero in carica contemporaneamente due diversi Presidenti di Asso-Consum, con relative reciproche contestazioni della validità della carica stessa;

Vista la nota del 10.03.2022 (prot. n. 0065743 di pari data) con la quale la Divisione III di questa Direzione Generale ha richiesto urgenti chiarimenti sulla titolarità della carica di rappresentante legale dell'associazione;

Considerato che alla predetta nota ministeriale del 10 marzo u.s. non è stato fornito un riscontro idoneo a superare le criticità evidenziate, in quanto:

- sono pervenute due comunicazioni separate, una a firma della dott.ssa Maria Ruggirello (prot. n. 0076770 del 24.03.2022) e l'altra del dott. Ettore Salvatori (prot. n. 0076771 del 24.03.2022), attraverso le quali ciascuno continua a riferire a se stesso la titolarità della carica e a contestare la validità costitutiva dell'assemblea straordinaria dell'8 gennaio (il Salvatori) e del 15 gennaio (la Ruggirello), invocando a sostegno le disposizioni statutarie;



- non è pervenuta ulteriore documentazione atta a chiarire definitivamente ed inequivocabilmente la circostanza controversa;

Considerato che, ai sensi della vigente normativa, recata dall'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, unitamente alle disposizioni attuative adottate con decreto ministeriale 21 dicembre 2012, n. 260, l'iscrizione nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale è subordinata al possesso – e al mantenimento nel tempo – di una serie di requisiti, puntualmente elencati al comma 2 del citato articolo 137, come meglio specificati agli articoli 3 e 6 del regolamento ministeriale. In particolare, le associazioni iscritte devono fornire nel tempo la dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dai legali rappresentanti dell'associazione attestante che gli stessi rivestono tale carica, nonché dimostrare l'ordinato assetto organizzativo a base democratica mediante verbali delle assemblee degli iscritti, dei regolamenti che disciplinano le elezioni e degli atti relativi alle elezioni dei rappresentanti e degli organi direttivi dell'associazione da cui discende la necessità, per la vita organizzativa, che gli atti resi dal legale rappresentante non rechino situazioni conflittuali o di incertezza operativa nei rapporti con l'Amministrazione, tali da incidere sugli assetti organizzativi interni dell'associazione e/o sui rapporti in corso con il Ministero. Al contempo, anche sotto il profilo organizzativo e della tenuta della documentazione, le associazioni devono dimostrare e garantire negli anni l'ordinata tenuta ed ubicazione dei principali atti della vita sociale;

Vista la nota prot. n. 0164225 del 10.05.2022, con la quale questa Direzione Generale, ha comunicato all'Associazione l'avvio del procedimento di sospensione o cancellazione - ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 della Legge n° 241 del 1990 e ss. mm. e ii., e dell'art. 7, comma 2, Regolamento di cui al D.M. n° 260/2012 - dall'elenco di cui all'art. 137 del decreto legislativo n. 206/2005, ed ha invitato l'Associazione stessa a far pervenire eventuali memorie scritte e/o documenti, volti a dimostrare il concreto intendimento di recuperare o integrare i requisiti perduti o carenti entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della nota stessa;

Considerate le due nuove comunicazioni, una da parte della dott.ssa Maria Ruggirello del 20.05.2022 (prot. n. 0176849 del 23.05.2022) e l'altra da parte del dott. Ettore Salvatori del 21.05.2022 (prot. n. 0176885 del 23.05.2022) con cui sono state trasmesse le ulteriori osservazioni e integrazioni, le quali tuttavia, pur manifestando l'intendimento di recuperare il requisito perduto, non permettono ad oggi di risolvere la situazione di incertezza giuridica, oltre che fattuale, in ordine al soggetto cui possa legittimamente riferirsi la carica di rappresentante legale dell'Associazione;

Valutato che tale evidente situazione di incertezza e criticità, oltre a generare non poche perplessità e dubbi sulla effettiva rappresentatività interna



all'Associazione stessa nonché sulla legittima titolarità delle cariche nei rapporti con l'esterno, rischia di generare una perdita di credibilità dell'intero sistema delle Associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte all'elenco unico nazionale di cui all'art. 137 del Codice del consumo e di determinare una perdita di valore di tale fondamentale strumento di tutela dei consumatori;

Visto l'articolo 7 del Decreto Ministeriale 21 dicembre 2012, n. 260, il quale conferisce alla Direzione Generale il potere di sospensione o cancellazione dall'elenco di cui all'art. 137 del Codice del consumo, in caso di accertamento della mancanza o perdita anche di uno solo dei requisiti prescritti dall'art. 3 del citato Decreto;

Riscontrata la carenza o perdita del requisito di cui all'art. 3, comma 2, lettera f) del D.M. 21 dicembre 2012, n. 260, nella parte in cui prevede la dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dai legali rappresentanti dell'Associazione attestante che gli stessi rivestono tale carica, al fine dell'iscrizione o del mantenimento dei requisiti previsti per l'iscrizione all'elenco di cui all'art. 137 del decreto legislativo n. 206 del 2005;

DECRETA

Art. 1

L'Associazione "ASSO-CONSUM" con sede legale in Roma, Via Nizza, 51 – cap 00198, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del Regolamento ministeriale, di cui al D.M. 21 dicembre 2012, n° 260, è sospesa con decorrenza dalla data del presente decreto dall'elenco delle Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale di cui all'articolo all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) per le motivazioni indicate in sede di avvio del procedimento di sospensione o cancellazione, nonché in premessa.

Art. 2

La sospensione disposta con il presente decreto verrà revocata qualora entro un anno dalla sua adozione l'Associazione in parola dimostri di aver recuperato i requisiti perduti, in caso contrario si provvederà alla cancellazione della stessa dall'elenco, così come disposto dall'art. 7, comma 1, del citato Regolamento ministeriale, di cui al D.M. 21 dicembre 2012, n°260.



Art. 3

Il presente provvedimento sarà notificato all'Associazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del D.M. 21 dicembre 2012, n. 260 e pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi del combinato disposto degli artt. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 e 7, comma 3, del D.M.21 dicembre 2012, n. 260.

Art. 4

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modificazioni e integrazioni, e in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n° 1034, il presente Decreto è impugnabile con ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. Lazio di Roma entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dal ricevimento dello stesso o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari o in alternativa, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n° 1199, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dal medesimo termine.

Roma, 09.06.2022

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Loredana Gulino)